



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **62** del **30-12-2021**

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17:03** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Milo Regina	Presente	Mandara Giuseppina	Presente
Mascolo Luca	Presente	Di Capua Catello	Presente
Fusco Filomena	Presente	Buonocore Pasquale	Presente
Acampora Salvatore	Presente	Medaglia Marco	Presente
Ruocco Matteo	Presente	Naclerio Lucia	Presente
Fusco Maurizio	Presente	Cuomo Massimiliano	Presente

Assegnati	12	Presenti	12
In carica	12	Assenti	0

E' presente altresì il Sindaco Dott. Naclerio Tommaso che, constatato il numero legale per la validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci.

La seduta è Pubblica.

Sindaco dott. Tommaso Naclerio: L'ottavo punto all'ordine del giorno è inerente alla revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successiva ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020, con individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare. Passo la parola all'Assessore al bilancio per l'illustrazione.

Consigliere Filomena Fusco: Dato atto che, per effetto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 48 del 28 dicembre 2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare. Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 30 dicembre 2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare. Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 30 del 30 dicembre 2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare. Dato atto che in ultimo con delibera di Giunta Comunale numero 114 del 16 dicembre 2021 è stata disposta la dismissione della quota di partecipazione posseduta nella società Sviluppo Costa d'Amalfi srl. Visto l'esito della ricognizione effettuata, così come risultante dalle schede di dettaglio di cui alla "Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche articolo 20 decreto legislativo n.175 del 2016" allegate alla presente deliberazione e tenuto conto che è stato richiesto il prescritto parere all'organo di revisione, si propone di approvare a seguito della ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal comune di Agerola alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da "allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 decreto legislativo n. 175/2016 e art. 17 decreto legge n. 90/2014; di individuare nell'allegato al presente provvedimento le partecipazioni del comune di Agerola; di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla competente sezione della Corte dei Conti; di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Agerola; di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Sindaco dott. Tommaso Naclerio: Grazie Consigliere Fusco, ci sono interventi? Il Consigliere Di Capua ne ha facoltà.

Consigliere Catello Di Capua: Grazie, Sindaco. In relazione agli obblighi che richiamava l'Assessore della revisione delle partecipate, nella proposta è stato correttamente evidenziato che le modifiche normative che sono intervenute nella legge di bilancio 2019 hanno escluso dall'indicazione della ricognizione delle partecipazioni del comune, lo dico per chi ci ascolta, bisogna indicare tutte le società nelle quali il comune ha una quota di partecipazione sociale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34 del regolamento europeo 1013 del 2013, i GAL, e correttamente non sono stati riportati nella tabella riepilogativa. La questione che vorrei sottoporre all'attenzione del consiglio è questa; correttamente nella proposta Assessore, Lei ha dato indicazioni e ha citato espressamente i motivi dell'esclusione per quanto riguarda il GAL, non ha fatto altrettanto per quanto riguarda il DAQ, lo dico senza polemica solo perché la questione non è pacifica per due ordini di ragioni. Perché innanzitutto l'esclusione espressamente prevista dalla norma, dell'articolo 26 comma 6 bis della legge 175 del 2016, fa espresso riferimento alle società costituite in forza dell'articolo 34 del regolamento europeo. Certamente, con l'articolo 34 sono costituiti i gruppi di azione locale per il piano di sviluppo locale, quindi ai GAL, non è la stessa cosa, sebbene impropriamente siano ritenuti assimilabili ai GAL anche i distretti del cibo. Questa è una questione che sottopongo al Consiglio, perché, aldilà del fatto che a breve saranno unite nell'ambito della stessa compagine societaria, ma questo è in itinere. Noi ci dobbiamo fermare a quello che è oggi la società, sono due società distinte, con due compagini diverse, l'una costituisce l'origine dell'altra. Il DAQ nasce a seguito della costituzione del GAL. Ad avviso di questo Consigliere, e concludo, non può ritenersi che il distretto agroalimentare, il DAQ, possa essere assimilato al GAL, sebbene le funzioni sono sempre quelle della gestione dei fondi dello

stato, della regione, dei fondi comunitari e strutturali, ma perché nell'atto costitutivo del DAQ non è assolutamente richiamata la legge del regolamento europeo, che ho pocanzi richiamato e per questo ritengo che non rientrano nelle società escluse dall'articolo 26 comma 6; quindi io chiedo che venga integrata la sua relazione anche con l'espressa previsione. Al di là del fatto che siano assimilabili o meno, un dato certo è il fatto che non è stato riportato nella tabella, che Lei ha sottoposto all'attenzione dei Consiglieri comunali, la circostanza che il comune ha una partecipazione, seppur minima, nella società consortile denominata DAQ. Come lei sa meglio di me, questa ricognizione non va soltanto qui, ma va al MEF, alla Corte dei Conti, ed è soggetta ad una serie di controlli, in questi sensi chiedo di emendare la proposta, integrandola con l'espressa indicazione della quota di partecipazione del GAL che è esclusa per le ragioni che voi riterrete e che invece, ad avviso di questo Consigliere non è assimilabile al GAL.

Sindaco dott. Tommaso Naclerio: Ci sono altri interventi? Attendiamo la formazione dell'emendamento e la mettiamo a votazione. Prego.

Consigliere Catello Di Capua: Chiedo di emendare la proposta nei termini che ho evidenziato, cioè integrando semplicemente la relazione dell'Assessore, con l'indicazione anche della quota di partecipazione ritenuta nel GAL. Poi, visto che Lei ha fatto un espresso richiamo al regolamento, Sindaco e Segretario comunale, invito ad applicare rigorosamente il regolamento, che non consente, né all'Assessore, né al Vicesindaco, di rendere le dichiarazioni di voto, al posto del capogruppo, perché le dichiarazioni di voto, sono riconosciute dal regolamento comunale unicamente nella competenza del capogruppo.

Sindaco dott. Tommaso Naclerio: Visto che Lei è così rigoroso nell'applicazione del regolamento, le devo evidenziare che al comma 12 dell'articolo 44 del regolamento comunale si specifica che, dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno a cinque minuti. Il Vicesindaco chiede la parola.

Consigliere Luca Mascolo: Visto che stiamo in tema di smentite, tengo a precisare al consiglio comunale che benché questo Consiglio abbia deliberato la proposta di partecipazione al DAQ, al momento il comune di Agerola non possiede nessuna quota del distretto, ahimè, perché il distretto è un'opera meritoria per tutto il territorio ed un'organizzazione che porterà benefici al territorio, ma al momento il Comune non detiene alcuna partecipazione all'interno della compagine sociale del DAQ. Quindi, chiedo al gruppo di votare contro l'emendamento che tra parentesi sarebbe improcedibile.

Sindaco dott. Tommaso Naclerio: Mettiamo in votazione l'emendamento così come proposto dal capogruppo Di Capua, chi è favorevole? chi è contrario? Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta dell'Assessore Fusco. Non ci sono dichiarazioni di voto per la proposta così come messa all'ordine del giorno? La parola al capogruppo di maggioranza Salvatore Acampora.

Consigliere Salvatore Acampora: Il gruppo di maggioranza vota a favore.

Sindaco dott. Tommaso Naclerio: Conclusa la discussione poniamo in votazione l'argomento così come illustrato, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta a firma del Sindaco dott. Tommaso Naclerio, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 21.12.2021 prot. 14579/2021 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi sopra riportati, in particolare l'emendamento del consigliere Catello di Capua che propone di integrare la proposta con l'indicazione anche della quota di partecipazione ritenuta nel GAL;

POSTO in votazione l'emendamento, il cui esito è il seguente:

- Presenti	n.	13
- Assenti	n.	0
- Votanti	n.	13
- Astenuti	n.	0
- Voti favorevoli	n.	4 (Di Capua, Medaglia, Naclerio, Cuomo)
- Voti contrari	n.	9

POSTA in votazione la proposta di deliberazione come depositata agli atti del Consiglio;

Con la seguente votazione:

- Presenti	n.	13
- Assenti	n.	0
- Votanti	n.	13
- Astenuti	n.	0
- Voti favorevoli	n.	9
- Voti contrari	n.	4 (Di Capua, Medaglia, Naclerio, Cuomo)

D E L I B E R A

approvare, per quanto in narrativa, l'allegata proposta formulata dal Sindaco dott. Tommaso Naclerio, e per l'effetto:

1. **Approvare** la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da proposta allegata al presente provvedimento, redatta secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. **Individuare** nell'allegato alla presente deliberazione le partecipazioni del Comune di Agerola da mantenere;
3. **Procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla competente sezione della Corte dei Conti;
4. **Trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Agerola;
5. **Pubblicare** la presente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Con separata votazione, dallo stesso esito, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Tommaso Naclerio

Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Agerola, li _____

Il Responsabile dell'Albo
dott.ssa Rossella Mascolo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

E' divenuta esecutiva il 30-12-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Agerola, li _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Rossella Mascolo

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Agerola, li _____

Il Segretario Generale



COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE -

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni Pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto Correttivo", ha integrato e modificato il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2 del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- le Amministrazioni Pubbliche, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24.10.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Agerola in società ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016"*;

Dato atto che per effetto dell'art. 20 del d.lgs n. 175/2016:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2018 e è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, con individuazione di quelle

- partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;
 - In ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 16.12.2021 è stata disposta la dismissione della quota di partecipazione posseduta nella società dello Sviluppo Costa D'Amalfi srl in liquidazione, stante i tempi lunghi della liquidazione della stessa dalla quale potrebbero scaturire ulteriori aggravii di spesa.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata così come risultante dalle schede di dettaglio di cui alla "Revisione ordinaria delle Partecipazioni Pubbliche art. 20 D.Lgs n.175 del 2016" allegate alla presente deliberazione, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014";

Verificato che sussistono le motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2020, così come indicato nelle prescritte schede allegate al presente provvedimento;

Visto che l'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e), del D.lgs n. 267/2000;

Tenuto conto che in data 20.12.2021 prot. 14460 è stato richiesto il prescritto parere all'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 208/2015;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

1. **approvare** la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. **individuare** nell'allegato al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Agerola da mantenere;
3. **procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla competente sezione della Corte dei Conti;
4. **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Agerola;
5. **pubblicare** la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
6. **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Agerola, li 20.12.2021



Il Sindaco
Dott. Tommaso Naclerio
Tommaso Naclerio



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 144 del 16-12-2021

OGGETTO:

REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE - PROPOSTA AL CONSIGLIO.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori

Naclerio Tommaso	Sindaco	Presente
Acampora Santina	Assessore	Presente
Fusco Filomena	Assessore	Presente
Milo Regina	Assessore	Presente
Mascolo Luca	Assessore	Presente

Partecipa il Vice Segretario comunale dott.ssa Rossella Mascolo.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267

ESAMINATA la proposta a firma del Sindaco – dott. Tommaso Naclerio - che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Settori interessati;

AD UNANIMITÀ di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Approvare, per quanto in narrativa, l'allegata proposta formulata dal Sindaco – dott. Tommaso Naclerio - e per l'effetto:

1. Prendere atto e di proporre al consiglio, a seguito della ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 31 dicembre 2020 operata dai competenti settori comunali, accertandole come da "allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014:

- **Il mantenimento delle quote di partecipazione possedute dal Comune di Agerola alla data del 31.12.2020 nelle società:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ausino Spa	80032380653	4,47%	Mantenimento
Asmenet Società Consortile a.r.l.	05166621218	0,3489%	Mantenimento
Asmel Consortile s.c.a.r.l	12236141003	0,187%	Mantenimento

- **La dismissione della quota di partecipazione detenuta della società Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione entro il 31.12.2021;**

2. Dare atto che:

- L'approvazione dell'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e), del D.lgs n. 267/2000;
- La presente deliberazione verrà trasmessa al consiglio comunale corredato dal parere espresso dall'Organo Di Revisione Contabile ai sensi dell'art.239.c.1 lett.b), n.3) del D.lgs.267/2000;

3. Procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla competente sezione della Corte dei Conti;

4. Trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Agerola;

5. Pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

6. Dichiarare la presente deliberazione, in considerazione dei motivi d'urgenza, con separata ed unanime votazione palese favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.



COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE - PROPOSTA AL CONSIGLIO-

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni Pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto Correttivo", ha integrato e modificato il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2 del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- le Amministrazioni Pubbliche, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24.10.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Agerola in società ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016"*;

Dato atto che per effetto dell'art. 20 del d.lgs n. 175/2016:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2018 e è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, con individuazione di quelle

- partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.30 del 30.12.2020 con la quale si è provveduto all'individuazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 31.12.2019 così come in dettaglio:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ausino Spa	80032380653	4,47%	Mantenimento
Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione	03817590650	3,7057%	Mantenimento (nelle more dell'ultimazione della fase di liquidazione)
Asmenet Società Consortile a.r.l.	05166621218	0,3489%	Mantenimento
Asmel Consortile s.c.a.r.l	12236141003	0,187%	Mantenimento

Atteso che:

- il Commissario liquidatore della società Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione con note prot. n. 02 del 22.02.2021 e nota prot. n. 07 del 30.06.2021 comunicava il subentro della comunità montana Monti Lattari nel ruolo di Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali "Costa d'Amalfi e Monti Lattari", con conseguente cessazione dell'attività istituzionale della costituita società Sviluppo Costa D'Amalfi;
- con prot. n. 10 del 10.10.2021 è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci della

società Costa d'Amalfi srl in liquidazione per l'esame e l'approvazione del Bilancio Finale di liquidazione e delle spese finali di chiusura da ripartirsi pro quota tra i soci e a tutti gli altri adempimenti necessari alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

Rilevato che ella ricognizione effettuata così come risultante dalle schede di dettaglio di cui alla "Revisione ordinaria delle Partecipazioni Pubbliche art. 20 D.Lgs n.175 del 2016" allegate alla presente deliberazione, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014";

Verificato che sussistono le motivazioni di proporre al Consiglio Comunale di provvedere alla conferma delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2020, così come indicato nelle prescritte schede allegate al presente provvedimento ad eccezione della società Sviluppo costa d'Amalfi srl per la quale si propone la dismissione della propria quota di partecipazione entro il 31.12.2021 qualora non dovessero essere perfezionati gli atti di cessazione della predetta società;

Visto che l'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e), del D.lgs n. 267/2000;

Tenuto conto che sarà richiesto il prescritto parere all'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 208/2015;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

1. **Prendere atto e di proporre al consiglio**, a seguito della ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 31 dicembre 2020 operata dai competenti settori comunali, accertandole come da "allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014:

- **Il mantenimento delle quote di partecipazione possedute dal Comune di Agerola alla data del 31.12.2020 nelle società:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ausino Spa	80032380653	4,47%	Mantenimento
Asmenet Società Consortile a.r.l.	05166621218	0,3489%	Mantenimento
Asmel Consortile s.c.a.r.l	12236141003	0,187%	Mantenimento

- La dismissione della quota di partecipazione detenuta della società Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione entro il 31.12.2021;
2. Di dare atto che:
- L'approvazione dell'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e), del D.lgs n. 267/2000;
 - La presente deliberazione verrà trasmessa al consiglio comunale corredato dal parere espresso dall'Organo Di Revisione Contabile ai sensi dell'art.239.c.1 lett.b), n.3) del D.lgs.267/2000;
3. **procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla competente sezione della Corte dei Conti;
4. **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Agerola;
5. **pubblicare** la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
6. **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Agerola, li 16.12.2021



Il Sindaco
Dott. Tommaso Naclerio



COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

**Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche
(art. 20 D.Lgs n.175 del 2016)**

**AL
31.12.2020**

1. Il quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate Pubbliche (T.U.S.P.P.), varato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, e successivamente modificato con il D.lgs n. 100/2017 ha previsto una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche con riferimento alle partecipazioni dagli stessi possedute.

In base all'articolo 24, comma 1, del citato decreto ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

Il provvedimento di ricognizione straordinaria costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecento mila di euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31.12.2020;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

Tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla suddetta Struttura.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"* (perimetro soggettivo).

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».

Una società si considera:

-partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

-partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Con riferimento al Comune di Agerola si evidenzia che:

1. il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 9 del 21.04.2015, così come rettificata ed integrata con deliberazione di C.C. n. 35 del 22.12.2015;
2. la revisione straordinaria delle partecipate è stata effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 175/2016 con delibera di C.C. n. 38 del 24.10.2017;
3. con delibera di C.C. n. 48 del 28.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs n. 175/2016 con riferimento a quelle possedute alla data del 31.12.2017.
4. con delibera di C.C. n. 35 del 30.12.2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs n. 175/2016 con riferimento a quelle possedute alla data del 31.12.2018.
5. Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs n. 175/2016 con riferimento a quelle possedute alla data del 31.12.2019.
6. In ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 16.12.2021 è stata disposta la dismissione della quota di partecipazione posseduta nella società dello Sviluppo Costa D'Amalfi srl in liquidazione, stante i tempi lunghi della liquidazione della stessa dalla quale potrebbero scaturire ulteriori aggravii di spesa.

1.2 - Analisi delle singole partecipazioni

Completata la premessa sul quadro normativo, si rende ora necessaria l'individuazione delle singole partecipazioni del Comune di Agerola, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP, oggetto dell'attività di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 175/2016, possedute alla data del 31.12.2020 e sulla base dei dati comunicati dalle società partecipate.

Il Comune di Agerola detiene quote di partecipazioni dirette:

1. nella società Ausino Spa pari al 4,47%. Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale legato alla gestione dei servizi idrici integrati e di depurazione;
2. nella società Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione pari al 3,7057%. Trattasi di società costituita nel 2001 per la gestione dei Patti Territoriali "Costa d'Amalfi" e "Monti Lattari" per la promozione dello sviluppo dei territori dei Comuni della Costa d'Amalfi, Cava de Tirreni e di Agerola- per la stessa con delibera di Giunta Comunale n.114 è stata disposta con decorrenza dal 16.12.2021 la dismissione della quota di partecipazione posseduta;
3. nella Asmenet Società Consortile a.r.l. pari allo 0,3489%. Trattasi di società in house che si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali "CST" allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire tra gli stessi con criteri mutualistici e garantire economie di scala;
4. nel G.A.L. Terra Protetta Scarl, pari all'1,41%. Trattasi di società consortile a responsabilità limitata costituita nell'anno 2016 così come previsto ai sensi degli artt. 32 e 35 del Reg. UE 1303/2013 e recepito dalla misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020. E' il soggetto responsabile dell'attuazione del piano di sviluppo locale nonché delle misure, sotto-misure ed interventi in esso inseriti per lo sviluppo del territorio locale. Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del d.lgs n. 175/2016 le disposizioni di cui all'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6 tra cui rientra il G.A.L.;
5. nell'Asmel Consortile s.c.a.r.l pari allo 0,187%. Trattasi di società consortile che svolge attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei

sistemi in rete. In particolare svolge funzioni di centrali di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, assicurando ai soci adeguato supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Il Comune detiene altresì una quota pari allo 0,12324% nel Consorzio Asmez. Il Consorzio Asmez è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. Numerose sono le aree d'intervento attivate.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata.

In relazione all'obbligo di revisione ordinaria delle partecipate, si rappresenta, con riferimento alla predetta quota di partecipazione, che l'obbligo è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e pertanto il Consorzio Asmez, costituito come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.lgs n. 175/2016. Pur tuttavia, e ai fini di un obbligo di trasparenza, si ritiene opportuno evidenziare nella predetta relazione la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Agerola.

Con legge regionale della Campania n. 15/2015, che reca norme in materia di riordino del servizio idrico integrato, è stata prevista la costituzione dell'Ente Idrico Campano "EIC" quale ente di governo per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l'intero territorio regionale.

Con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.03.2016 l'ente ha aderito all'Ente Idrico Campano ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale Campania n.15/2015.

1.3 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le partecipazioni detenute al 31.12.2020 direttamente e indirettamente attraverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ausino Spa	80032380653	4,47%	Mantenimento
Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione	03817590650	3,7057%	Mantenimento (nelle more dell'ultimazione della fase di liquidazione)
Asmenet Società Consortile a.r.l.	05166621218	0,3489%	Mantenimento
Asmel Consortile s.c.a.r.l	12236141003	0,187%	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Tale fattispecie non sussiste.

1.4 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella di cui sopra, vengono riportate nelle successive schede ulteriori informazioni di dettaglio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

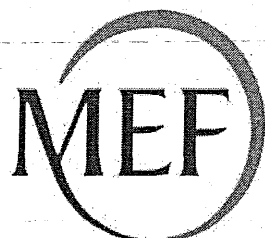
Dott.ssa Rossella Mascolo
Rossella Mascolo

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Roberto Naclerio
Roberto Naclerio

Il Sindaco

Dott. Tommaso Naclerio
Tommaso Naclerio



Dipartimento
del Tesoro

***SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA***

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)**

COMUNE DI AGEROLA

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	80032380653
Denominazione	Ausino Spa Servizi Idrici Integrati
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Salerno
Comune	Cava Dè Tirreni
CAP*	84013
Indirizzo*	Via Alfonso Balzico n.46
Telefono*	089-461195
FAX*	089-461515
Email*	ausino@ausino.it; - protocollo@pec.ausino.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00- raccolta trattamento e fornitura d'acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	110 (5 Dirigenti- 3 quadri – 34 impiegati – 68 operai)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	03
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 70.915,00 (Amministratori 55.063 e sindaci 15.852)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	03
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 23.023,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	€ 582.690,00	€ 130.105,00	€ 64.349,00	€ -2.018.012,00	€ 1.928.123,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 13.165.316,00	€ 14.184.833,00	€ 12.975.352,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 4.860.468,00	€ 1.435.633,00	€ 1.751.377,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	4,47%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società Ausino Spa svolge la gestione di servizi afferenti il ciclo completo delle acque: captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	La società Ausino Spa svolge la gestione di servizi afferenti il ciclo completo delle acque: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Erogare un servizio di interesse generale consentito dall'art.4 del D.lgs n. 175/2016. È intenzione dell'ente mantenere la sua quota di partecipazione anche in considerazione del rispetto dei parametri di cui all'art.20 del D.lgs 175/2016 e del fatto che oggi lo svolgimento del predetto servizio direttamente da parte dell'ente comporterebbe sicuramente costi maggiori non compatibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo, l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato

selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

- (14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

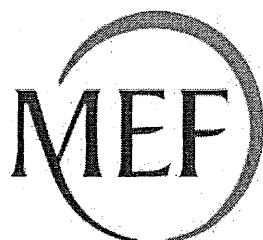
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

COMUNE DI AGEROLA

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03817590650
Denominazione	Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione
Data di costituzione della partecipata	2001
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Salerno
Comune	Cava de' Tiveni
CAP*	84014
Indirizzo*	Piazza Eugenio Abbrò n.1-Municipio
Telefono*	328-2688309
FAX*	089-798220
Email*	Donato.giudice@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	no	no	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	0	0	-36.912,00	-74.725,00	-32.421,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	0,00	227,00	326,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	3,7057%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
Descrizione dell'attività	Gestione patti territoriali Costa d'Amalfi e Monti Lattari
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	31.12.2021
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	Il Comune di Agerola ha ultimato l'attività amministrativa di rendicontazione e chiusura contabile del finanziamento in essere con la società Sviluppo Costa D'Amalfi srl in liquidazione. La cessazione della società è prevista entro il 31.12.2021 senza maggiori oneri per soci enti locali, così come altresì evidenziato nella nota di convocazione dell'assemblea dei soci da parte del liquidatore con prot. n. 10 del 10.10.2021. Con delibera di giunta Comunale n. 144 del 16/12/2021 è stata deliberata la dismissione della quota di partecipazione stante i tempi lunghi delle fasi di liquidazione.

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24,

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

COMUNE DI AGEROLA

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	05166621218
Denominazione	Asmenet società consortile a responsabilità limitata
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Napoli (NA)
Comune	Napoli
CAP*	80143
Indirizzo*	Via G. Porzio CDR Isola G1 n.4
Telefono*	081-7877540
FAX*	081-19721004
Email*	supporto@asmenet.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	04
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1-amministratore unico nominato con atto del 29.06.2015
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 6.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 3.357,12

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 47.741,00	€ 20.705,00	€ 6.658,00	€ 19.663,00	€ 799,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 464.943,00	€ 410.776,00	€ 371.417,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 6.091,00	€ 15.328,00	€ 15.110,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0.3489%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	La società in house si propone in via principale la realizzazione di centri di Servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire a diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici e garantire economie di scala
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	Nel piano dell'anno 2018 la società aveva dichiarato una fusione per unione con altra società. Tale progetto di fusione è stato sospeso fino al 31.12.2021 ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018. La predetta società rispetta le condizioni previste dal D.lgs. n. 175/2016 e pertanto l'amministrazione intende mantenerla.

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

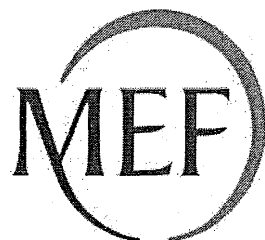
⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

COMUNE DI AGEROLA

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	12236141003
Denominazione	Asmel Consortile Società Consortile a responsabilità limitata
Data di costituzione della partecipata	2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Varese
Comune	Gallerate
CAP*	21013
Indirizzo*	Via Carlo Cattaneo, n. 9
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	CENTRALE AUSILIARIA DI COMMITTENZA – 82.99.99
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	29
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	65.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.320

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	109.305	800.467	402.740	212.657	310.371

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.932.565	5.596.590	3.562.713
A5) Altri Ricavi e Proventi	425.965	384.063	98.720
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,187
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	La società svolge attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete. In particolare svolge funzioni di centrale unica di committenza assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	Asmel è l'associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali; è costituita da soggetti pubblici secondo la logica dell'associazionismo, favorendo processi di modernizzazione e promuovendo la valorizzazione a livello politico e istituzionale degli enti territoriali. In particolare svolge le funzioni di centrale di committenza assicurando adeguato supporto organizzativo, gestionale e tecnologico. la predetta società rispetta le condizioni previste dall'art. 20 del D.lgsn.175/2016 e pertanto l'amministrazione intende mantenerla

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Comune di Agerola

città Metropolitana di Napoli

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

OGGETTO: OGGETTO: REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE - PROPOSTA AL CONSIGLIO-

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
Affari Generali

Dott.ssa Rossella Mascolo



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Rocco Naderio

Data 16.12.2021

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Data 16.12.2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Rocco Naderio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Tommaso Naclerio

Il Vice Segretario comunale
F.to Rossella Mascolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.1201 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 156 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Agerola, li 18-12-2021

Il Responsabile dell'Albo
F.to Bonaventura Milano

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il 16-12-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Agerola, li 18-12-2021

Il Vice Segretario comunale
F.to Rossella Mascolo

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale.

Agerola, li 18-12-2021



Il Vice Segretario comunale
dott.ssa Rossella Mascolo
Rossella Mascolo



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA DEL
T.U.E.L. N. 267/2000.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA
ALIENARE E/O VALORIZZARE.**

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali**

Dott.ssa Rossella Mascolo

Rossella Mascolo



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Rocco Naderio

Rocco Naderio

Data 20.12.2021

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Rocco Naderio

Rocco Naderio

Data 20.12.2021

VERBALI DEL REVISORE UNICO

Al

1. Sig. Sindaco
2. Sig. Segretario Generale del Comune
3. Responsabile del Settore Economico – Finanziario

VERBALE n. 26/2021

Oggetto: Proposta di Delibera Comunale di approvazione della Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 – Individuazione delle partecipazioni da alienare e/o eliminare.

Il sottoscritto Dott. Emanuele Cristiano, Revisore Unico nominato con delibera consiliare n. 16 del 04/06/2019

PREMESSO

1. Che in data 20 dicembre 2021 a mezzo PEC, il sottoscritto Organo di revisione ha ricevuto la richiesta di parere sulla "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 – Individuazione delle partecipazioni da alienare o valorizzare";

VISTO

- L'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. 19/08/2016 n. 175;
- L'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Il D.lgs. 118/2011;
- L'art. 42 del D.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigente dell'Ente;

RILEVATO

- Che il Testo Unico delle Società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

PRESO ATTO

- Dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle Società partecipate finalizzato all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa

pubblica;

- Dell'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31/12/2020 riportato nella relazione tecnica, allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio sottoposta all'Organo di Revisione per l'espressione del parere;
- Che le partecipazioni dell'Ente possedute direttamente al 31/12/2020 sono rappresentate nella tabella seguente;

Società Partecipata	Codice Fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Ausino S.p.A.	80032380653	4,47%	Mantenimento
Asmenet Società Consortile a r.l.	05166621218	0,3489%	Mantenimento
Asmel Consortile s.c.a.r.l	12236141003	0,187%	Mantenimento

- Del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49. 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000;
- Delle comunicazioni del commissario liquidatore della società Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione di conclusione dell'attività liquidatoria entro il corrente anno;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Agerola alla data del 31/12/2020 come rappresentate nella tabella sopra riportata.

L'Organo di Revisione

Dott. Emanuele Cristiano

